

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

55° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MARZO 1976

Presidenza del Vice Presidente GERMANO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con
modificazioni:

« Interpretazione autentica dell'articolo 3,
primo comma, e dell'articolo 4 e modifica
dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974,
n. 496, contenente "Disposizioni a favore
di categorie del personale del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza" » (2360) (Di
iniziativa dei deputati Boldrin ed altri)
(Approvato dalla Camera dei deputati) (1):

PRESIDENTE	Pag. 611, 613,	614
BARRA, relatore alla Commissione		612
GERMANO		612
LANFRÈ		612
LEPRE		612
SCARDACCIONE, sottosegretario di Stato per l'interno	612,	614
VENANZI		613

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così
modificato: « Modifica alla legge 10 ottobre 1974,
n. 496, contenente "Disposizioni a favore di ca-
tegorie del personale del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza" ».

La seduta ha inizio alle ore 9.

T R E U , segretario, legge il processo
verbale della seduta precedente, che è ap-
provato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con
modificazioni del disegno di legge:

« Interpretazione autentica dell'articolo 3,
primo comma, e dell'articolo 4 e modifica
dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974,
n. 496, contenente "Disposizioni a favore
di categorie del personale del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza" » (2360),
d'iniziativa dei deputati Boldrin ed altri
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge: « Interpretazione autentica dell'ar-
ticolo 3, primo comma, e dell'articolo 4 e mo-
difica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre
1974, n. 496, contenente " Disposizioni a favo-

re di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza" », d'iniziativa dei deputati Boldrin, Mattarelli, Zolla, Belluscio, Alfano e Tantalo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 18 dicembre il Governo aveva chiesto un rinvio del seguito della discussione del provvedimento per approfondire la materia e studiare quelle modifiche che si rendevano opportune. Pregherei quindi l'onorevole Sottosegretario di voler sottoporre alla Commissione gli eventuali emendamenti predisposti.

SCARDACCIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il primo degli emendamenti proposti dal Governo tende a sostituire l'articolo 1 col testo di cui do lettura:

« I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato in servizio al 1° gennaio 1971 i quali non hanno conseguito promozioni ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, qualora abbiano maturato un'anzianità complessiva di servizio di 25 anni compresa quella prestata nelle armi o corpi di provenienza, sono valutati e, se giudicati idonei, promossi al grado di tenente colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio.

I maggiori cessati dal servizio per limite di età od a domanda qualora conseguano promozione possono chiedere di restare in servizio sino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello ».

L'articolo 2 andrebbe, a sua volta, sostituito dal seguente:

« La disposizione contenuta nell'articolo 2, secondo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, con effetto dal 1° gennaio 1971 è modificata come segue:

I tenenti colonnelli del ruolo ordinario che entro il 31 dicembre 1979 cesseranno dal servizio per qualsiasi causa qualora ab-

biano maturato quattro anni di anzianità di grado od un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni di congedo che ad essi competono fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione ».

Infine l'ultimo emendamento tende a sostituire l'articolo 4 col seguente:

« I benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni precedenti sono attribuiti a richiesta degli interessati.

Gli effetti economici conseguenti all'applicazione delle norme contenute negli articoli 1 e 2 hanno decorrenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

L A N F R È. Poichè gli interessati ci hanno inviato una lettera in cui dichiarano di essere d'accordo con le proposte del Governo, non abbiamo nulla da obiettare.

G E R M A N Ò. In effetti gli emendamenti sono tali da porre fine alle controverse sorte nella seduta precedente.

B A R R A, *relatore alla Commissione*. Approvando le modifiche proposte dal Governo si rende però necessario modificare il titolo del disegno di legge, venendo a cadere l'« interpretazione autentica » del testo originario. Si dovrebbe quindi parlare di « Modifiche alla legge 10 ottobre 1974, numero 496... ».

L E P R E. Siamo anche noi favorevoli al disegno di legge con le modifiche proposte dal Governo, tanto più che esse rispondono ad un impegno assunto in Aula all'epoca dell'approvazione della legge n. 496. In quella sede, infatti, prospettandosi la crisi di Governo e volendo quindi evitare un ritorno del provvedimento alla Camera — cosa che avrebbe impedito la pronta approvazione dello stesso — tutte le forze politiche

1^a COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (3 marzo 1976)

rappresentate in Parlamento espressero l'impegno di tradurre successivamente in un nuovo disegno di legge quelle modifiche che si rendevano necessarie.

Sono anche d'accordo sulla modifica del titolo proposta dal relatore, non avendo più ragione di essere l'espressione « interpretazione autentica »; anche se, di fatto, il testo proposto dal Governo costituisce pur sempre l'interpretazione del pensiero del legislatore qual era già nel 1974.

V E N A N Z I. Siamo anche noi d'accordo sulle modifiche proposte dal Governo e su quella al titolo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La ricostruzione della carriera, prevista dall'articolo 3, primo comma, della legge 10 ottobre 1947, n. 496, per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971, va attuata fino al grado di tenente colonnello, secondo le seguenti disposizioni:

1) attribuzione in deroga all'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 408, della promozione al grado di maggiore con effetto dal compimento di sette anni d'anzianità di grado da capitano e comunque da data non anteriore al 5 agosto 1956;

2) promozione al grado di tenente colonnello, anche nella prima applicazione della legge 10 ottobre 1974, n. 496, con decorrenza dal compimento di sette anni d'anzianità nel grado di maggiore e comunque da data non anteriore al 5 agosto 1963.

Nei confronti dei tenenti colonnelli di cui al precedente comma s'applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1974, n. 496.

L'onorevole rappresentante del Governo ha proposto un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato in servizio al 1° gennaio 1971 i quali non hanno conseguito promozioni ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, qualora abbiano maturato un'anzianità complessiva di servizio di 25 anni compresa quella prestata nelle armi o corpi di provenienza, sono valutati e, se giudicati idonei, promossi al grado di tenente colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio.

I maggiori cessati dal servizio per limite di età od a domanda qualora conseguano promozione possono chiedere di restare in servizio sino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo ordinario o separato e limitato, in servizio al 1° gennaio 1971, che conseguono la promozione al grado di tenente colonnello, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, sono considerati in servizio fino al compimento dei limiti d'età previsti per tale grado.

Nei confronti dei tenenti colonnelli di cui al precedente comma s'applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1974, n. 496.

L'onorevole rappresentante del Governo ha proposto un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« La disposizione contenuta nell'articolo 2, secondo comma, della legge 10 ottobre 1974,

1^a COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (3 marzo 1976)

n. 496, con effetto dal 1° gennaio 1971 è modificata come segue:

I tenenti colonnelli del ruolo ordinario che entro il 31 dicembre 1979 cesseranno dal servizio per qualsiasi causa qualora abbiano maturato quattro anni di anzianità di grado od un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni di congedo che ad essi competono fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, si applicano a favore dei militari, sottufficiali e ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

(È approvato).

Art. 4.

Le promozioni relative alla ricostruzione di carriera previste dalla presente legge e dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496, vengono conferite ai soli effetti giuridici.

Il rappresentante del Governo ha proposto un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« I benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni precedenti sono attribuiti a richiesta degli interessati.

Gli effetti economici conseguenti all'applicazione delle norme contenute negli articoli 1 e 2 hanno decorrenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

S C A R D A C C I O N E, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche a nome del Ministro ringrazio la Commissione per la rapida approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Ricordo che, in relazione alle modifiche introdotte al testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Modifica alla legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente "Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza" ».

Poichè nessuno fa osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 9,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI